Segnalazione importante !!!!!

Partendo dal presupposto che **LE CHIUSURE MOTORIZZATE** (cancelli, portoni industriale e porte da garage motorizzati, ossia dotati di componenti di automazione quali motore e dispositivi di sicurezza) **SONO MACCHINE** , esse **RISPONDONO ALLA DIRETTIVA MACCHINE** (v. nota a pié pagina**)** e al Regolamento Prodotti da Costruzione.

Quali macchine, si tenga presente quanto segue:

- ***D.Lgs. 17/2010 Art. 3 - Immissione sul mercato e messa in servizio***
  *Possono essere immesse sul mercato, ovvero messe in servizio, unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono **debitamente installate**, **mantenute in efficienza** e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.*

- *Con il termine "**manutenzione**" si intende l'insieme delle operazioni finalizzate a mantenere in efficienza e in buono stato le attrezzature e gli impianti (per quanto di competenza, le chiusure motorizzate).*
  La manutenzione comprende la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria.
  *Altre attività collegate alla manutenzione sono la "**sorveglianza**" e i "**controlli**", tipicamente periodici.*

Scopo primario dei controlli è verificare la funzionalità della chiusura e dei suoi componenti, quali dispositivi di motorizzazione e/o sistemi di sicurezza.

*Da ciò risulta che **il manutentore della chiusura motorizzata**, su incarico del cliente/committente titolare dell'attività nella quale si trova la chiusura motorizzata o del suo possessore, **deve effettuare l'attività di controllo periodico e di manutenzione ordinaria** secondo le indicazioni e la periodicità riportate nelle istruzioni di manutenzione fornite dal fabbricante della chiusura medesima.*

Nota 1

Dal DPR 459/96, decreto di recepimento della prima versione di Direttiva Macchine (89/392/CEE) entrato in vigore il 21-9-1996, risulta:

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine,

… omissis

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
   a) macchina:
      1) un insieme di pezzi di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, … omissis